

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 24
DEL 23 OTTOBRE 2025
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 43
DEL 22 OTTOBRE 2025

SO 24

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPREg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2025, n. 1408

Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali). Adozione.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

25_SO24_1_DGR_1408_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2025, n. 1408

Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali). Adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali.) ed in particolare l'articolo 13 (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali);

RICHIAMATO il comma 1 del predetto articolo 13 della legge regionale 23/2015, ai sensi del quale la Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio;

VISTO il comma 2, lettera e) del citato articolo 13 il quale prevede che la Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico o di interesse storico;

PRESO ATTO che il comma 3 del medesimo articolo 13 dispone che i contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione;

VISTO anche il comma 4 del suindicato articolo 13 ai sensi del quale ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziato con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di appositi bandi;

RICHIAMATO inoltre il comma 5 bis dello stesso articolo 13 che prevede che i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi con procedimento a sportello, che in tal caso la struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, nonché l'ammissibilità delle spese e che ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime;

VISTO infine il comma 5 ter del prefato articolo 13 il quale dispone che nel caso in cui i contributi vengano concessi con procedimento a sportello, con bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, si provvede a individuare le categorie dei soggetti ammissibili e le tipologie dei beni e degli interventi finanziabili, a determinare l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, a definire le spese ammissibili e a stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2025, approvato con propria precedente deliberazione 30 di-

cembre 2024, n. 2069 e successive modifiche e integrazioni e in particolare il capitolo di spesa 8204, sul quale, per la concessione dei contributi per interventi di recupero di beni culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, sono attualmente allocate risorse per un importo pari a € 10.900.000,00 (diecimilioninovecentomila,00);

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 6, commi 28 e 29, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assessment del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) la somma di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila,00) allocata sul richiamato capitolo di spesa 8204 è destinata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con propria precedente deliberazione 18 ottobre 2024, n. 1524;

RILEVATO altresì che ai sensi dell'articolo 6, commi 30 e 31, della legge regionale 12/2025 medesima la somma di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) allocata sul richiamato capitolo di spesa 8204 è destinata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sul "Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)", approvato con propria precedente deliberazione 18 ottobre 2024, n. 1525;

RITENUTO, di concorre finanziariamente, nell'esercizio in corso, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico o di interesse storico, mediante la concessione di appositi contributi;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale 23/2015, di provvedere alla concessione di detti contributi con procedimento a sportello;

RITENUTO poi, ai sensi del richiamato articolo 13, comma 5 ter, della legge regionale 23/2015, di individuare con apposito bando le categorie dei soggetti ammissibili e le tipologie dei beni e degli interventi finanziabili, di determinare l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, di definire le spese ammissibili e di stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda;

RITENUTO in particolare di individuare i beni finanziabili nei mulini di interesse storico;

RITENUTO, infine, ai sensi del predetto articolo 13, comma 4, della legge regionale 23/2015 di destinare alla concessione dei contributi a favore della realizzazione di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico la somma di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) riservandosi di poter integrare dette risorse mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale in materia;

VISTO l'allegato schema di << Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)>> predisposto dalla Direzione centrale cultura e sport- Servizio beni culturali e affari giuridici, e ritenuto di adottarlo;

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 .;

SU PROPOSTA del Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23/2015, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione <<Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)>>.

2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: ANZIL
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 interventi finanziabili

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

Articolo 8 cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

Articolo 14 attività istruttoria

Articolo 15 termini del procedimento

Articolo 16 aiuti di Stato concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Articolo 19 presentazione del rendiconto

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

Articolo 22 vincolo di destinazione

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 23 ispezioni e controlli

Articolo 24 revoca del decreto di concessione del contributo

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 25 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), il procedimento con il quale la Regione concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di mulini di interesse storico siti nel territorio regionale.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) mulini di interesse storico: mulini tutelati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge 1089/1939; Decreto Legislativo 490/1999), mulini inseriti nel Catalogo regionale del patrimonio culturale e mulini la cui costruzione sia terminata in data non posteriore al 31/12/1954;

b) manutenzione straordinaria: interventi consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, a eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico; nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso, giusta disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

c) restauro e risanamento conservativo: interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati, giusta disposto dell'articolo 4, comma 2, lettera c) della citata legge regionale 19/2009;

d) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti, giusta disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della predetta legge regionale 19/2009;

e) interventi di valorizzazione accessori: acquisto e posa in opera di attrezzature volte ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica, anche da parte delle persone con disabilità, del mulino storico oggetto della domanda di contributo;

f) spesa ammissibile: importo corrispondente alla somma complessiva delle spese indicate nel preventivo rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

g) spesa ammessa: importo corrispondente alla differenza tra la spesa ammissibile e gli eventuali altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;

h) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;

i) spese sostenute: spese già pagate;

l) mulini in amministrazione: edifici di cui i Comuni hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico.

m) firma digitale valida: firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

n) mulino: edificio dotato di uno strumento che produce un'energia meccanica derivata dallo sfruttamento di una forza (prodotta dall'energia elettrica, dal vento, dall'acqua o dalla spinta animale/umana).

o) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) di euro, per l'anno 2025.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando:
 - a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia che siano proprietari o abbiano in concessione o in amministrazione mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei quali realizzare gli interventi oggetto della domanda;
 - b) le persone fisiche, gli enti privati senza fine di lucro, le società di persone e le società di capitali proprietari dei mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei quali realizzare gli interventi oggetto della domanda.
2. Non sono ammissibili i soggetti che rientrano nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (nel prosieguo GBER).

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 Interventi finanziabili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 nel caso in cui il contributo rilevi per la disciplina degli aiuti di Stato, possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, gli

interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia dei mulini di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

- a) di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia ovvero di cui i predetti enti sono concessionari o hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico;
- b) di proprietà di persone fisiche, enti privati senza fine di lucro, società di persone e società di capitali aventi sede in Friuli Venezia Giulia.

2. Possono essere finanziati anche gli interventi di completamento di lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia già avviati, limitatamente alle spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda e singoli lotti funzionali degli interventi di cui al comma 1 non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda.

3. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui ai commi 1 e 2 per i quali venga determinata una spesa ammessa non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00).

Articolo 6 Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa.

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo medesimo.

2. In particolare, sono ritenute ammissibili le sole spese rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per lavori;
- b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge indicate nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
- c) spese relative agli altri oneri e premi elencati nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002 entro le aliquote massime ivi indicate;
- d) spese per acquisti di beni durevoli necessari alla valorizzazione dei mulini di interesse storico per un importo non superiore al 20 per cento della somma delle spese rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel preventivo;
- e) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

3. Non sono ammissibili le spese per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni normative.

4. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio determina la spesa ammessa, corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili e gli eventuali altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni, indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione dell'intervento proposto.

5. La spesa ammessa viene specificata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 nel caso in cui il contributo rilevi per la disciplina degli aiuti di Stato, i contributi di cui al presente Bando sono concessi sino ad esaurimento delle risorse disponibili in misura pari al:

- a) 90 per cento della spesa ammessa entro il limite massimo di 200.000,00 (duecentomila,00) euro a favore dei Comuni beneficiari dei contributi;
- b) 70 per cento della spesa ammessa entro il limite massimo di 150.000,00 (centocinquantomila,00) euro a favore dei soggetti privati beneficiari dei contributi;

2. Gli importi minimi dei contributi concedibili ai sensi del presente Bando sono i seguenti:
 - a) 45.000,00 (quarantacinquemila,00) euro a favore dei Comuni beneficiari dei contributi;
 - b) 35.000,00 (trentacinquemila,00) euro a favore dei soggetti privati beneficiari dei contributi.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dai commi precedenti, il contributo può essere concesso per una percentuale inferiore o un importo inferiore a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione degli interventi proposti.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del contributo concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso, fissando un termine perentorio per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede alla concessione del contributo.
5. Qualora entro la data del 31/12/2025, si rendano disponibili ulteriori risorse le stesse verranno utilizzate per la concessione di contributi a favore dei soggetti che hanno inviato domanda di contributo ritenuta ammissibile nel periodo di cui all'articolo 10, comma 2, a cominciare dal richiedente finanziato solo parzialmente o, in mancanza, dal primo richiedente non finanziato.

Articolo 8 cumulo di contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubblici, anche regionali, o privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui al Capo V e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo ed in sede di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento.
3. Nel caso in cui, in sede di istruttoria della rendicontazione, si verifichi che il beneficiario ha ricevuto altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubblici o privati il contributo concesso viene definitivamente determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b) e comunque nel rispetto delle soglie di importo o intensità previsti dalla normativa europea sugli Aiuti di Stato.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo**Articolo 9** domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e contiene tra l'altro:
 - a) descrizione sintetica del progetto inclusa l'attività prevista;
 - b) dichiarazioni rese dalla persona fisica richiedente o dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;
 - c) elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento necessari alla concessione del contributo richiesto, consistenti ai fini del presente Bando in:
 - 1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento
 - 2) preventivo di spesa con l'indicazione della spesa stimata per tutte le attività previste;
 - 3) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Nei casi richiesti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla presentazione della domanda.
 - d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 21.

2. La mancata o incompleta compilazione delle sezioni della domanda recanti le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b) e gli elaborati di cui alla lettera c) comporta la inammissibilità della domanda di contributo e l'archiviazione della stessa.

3. Alla domanda di contributo, se necessario, è altresì allegata a pena di inammissibilità:

a) copia del documento che delega il soggetto diverso dalla persona fisica proprietaria del mulino di interesse storico oggetto della domanda a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni;

b) copia della delega del legale rappresentante dell'ente richiedente a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni.

4. La domanda di contributo deve contenere altresì:

a) dichiarazione che attesti la disponibilità del bene oggetto della domanda per l'intera durata del vincolo di destinazione, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;

b) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte dell'ente proprietario alla realizzazione del progetto, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;

c) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte degli eventuali comproprietari alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi ivi illustrati.

5. Alla domanda di contributo è altresì allegata copia del modello F23 o F24 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.

6. I fac-simile della domanda, e dei documenti da allegare alla stessa sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta dalla persona fisica richiedente, dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata della persona fisica o dell'Ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "L.R. 23/2015 – Mulini 2025."

2. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra le ore 08.00 del 3 novembre 2025 e le ore 16.00 del 22 novembre 2025.

3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

4. Ciascun soggetto legittimato può presentare una sola domanda di contributo, fatto salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Nel caso in cui un mulino di interesse storico sia di proprietà di due o più soggetti è possibile presentare una sola domanda di contributo per interventi sul mulino medesimo, indicando nel modello di domanda che per gli altri comproprietari nulla osta alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi ivi illustrati; nel caso in cui in relazione al medesimo mulino di interesse storico vengano presentate più domande da parte di soggetti diversi, tutte le domande aventi ad oggetto interventi relativi al mulino stesso sono inammissibili. Se il contributo eventualmente concesso è rilevante per la normativa europea in materia di aiuti di Stato, lo stesso è concesso proporzionalmente a tutti i comproprietari.

6. Nel caso in cui in una sola domanda di contributo vengano previsti interventi su più mulini di interesse storico, la domanda è inammissibile.

7. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo relative a progetti da realizzarsi in uno stesso mulino di interesse storico, ogni domanda presentata in data anteriore all'ultima

inviata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda presentata, successivamente alle domande di altri soggetti legittimati che dovessero essere nel frattempo pervenute.

8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa. Qualora, per eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande, il sistema informatico regionale non consentisse la trasmissione delle domande, il termine ultimo di presentazione di cui al comma 2 sarà riaperto e prorogato sino alle ore 16.00.00 del giorno successivo a quello di risoluzione del disguido.

9. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
- b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1
- c) contenenti un preventivo di spesa di importo inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
- d) contenenti un preventivo che, all'esito dell'attività istruttoria, comporti una spesa ammessa di importo inferiore 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
- e) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) per interventi su mulini di interesse storico di cui non sono proprietari o di cui non sono concessionari o di cui hanno la gestione o la disponibilità per un periodo inferiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico fatta salva l'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato di cui all'articolo 16;
- f) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per interventi su mulini di interesse storico di cui non sono proprietari;
- g) in cui non sia compilata o sia compilata in maniera incompleta la sezione della domanda recante le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
- h) in cui non siano compilate o siano compilate in maniera non esaustiva le sezioni della domanda contenenti la documentazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
- i) firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dalla persona fisica proprietaria del mulino di interesse storico a cui non sia allegato l'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda stessa;
- l) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
- m) non inviate dalla casella di posta elettronica certificata della persona fisica o dell'Ente richiedente;
- n) antecedenti all'ultima domanda di contributo presentata dallo stesso soggetto per interventi sul medesimo mulino di interesse storico;
- o) che hanno ad oggetto interventi da realizzare presso più mulini di interesse storico;
- p) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

2. Nel caso in cui due o più soggetti comproprietari del medesimo mulino di interesse storico presentino più domande di contributo per interventi da realizzarsi nel mulino stesso, tutte le domande relative a detto mulino sono inammissibili.

3. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti più domande aventi ad oggetto interventi da realizzare in diversi mulini di interesse storico, tutte le domande presentate dal medesimo soggetto sono inammissibili.

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di contributo il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco delle domande pervenute.

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.

Articolo 14 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, risultante dalla data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dall'articolo 1, nonché l'ammissibilità delle spese e l'eventuale inquadramento del contributo quale aiuto di Stato secondo la normativa europea prevista dall'articolo 16.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.

Articolo 15 termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 16 aiuti di Stato, concessione ed erogazione dei contributi

1. Qualora, sulla base del contenuto del progetto e delle attività svolte, il contributo rilevi per la disciplina degli aiuti di Stato lo stesso potrà essere concesso in conformità alle condizioni stabilite da una delle seguenti norme europee:

a) Regolamenti de minimis nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti medesimi, che si intendono qui integralmente richiamate, ed in particolare nel rispetto del massimale pertinente a livello di "impresa unica" e previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis":

- 1) Regolamento (UE) n. 1408/2013 (de minimis relativo alla produzione agricola primaria), per le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli
- 2) Regolamento (UE) n. 717/2014 (de minimis pesca e acquacoltura), per le imprese operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 3) Regolamento (UE) n. 2023/2831 (de minimis generale), per le imprese operanti nei restanti settori.

b) Regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva:

1) Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014/UE (nel proseguo GBER)

art. 53 - aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, o

art. 56 - aiuti agli investimenti per infrastrutture locali;

2) Regolamento di esenzione nei settori agricolo e forestale n. 2022/2472 (nel proseguo ABER)

art. 36- aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste;

2. Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni comuni e di quelle specifiche per la categoria di aiuto a cui il contributo è riconducibile previste dai citati regolamenti, che si intendono qui integralmente richiamate, ed in particolare:

a) l'erogazione non può essere effettuata finché il beneficiario che risulti destinatario di un ordine di recupero a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato interno non abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti;

b) la domanda è stata presentata prima dell'avvio dei lavori, in conformità alla definizione di "avvio dei lavori" di cui all'articolo 2.23 del GBER (dove applicabile).

c) nel caso in cui il mulino di interesse storico oggetto della domanda sia di proprietà di due o più soggetti ovvero nel caso in cui il Comune che presenta la domanda non sia proprietario del mulino, nell'ambito della valutazione istruttoria Il Servizio verificherà la sussistenza di eventuali aiuti di Stato in capo al/ai comproprietario/i o al proprietario, e l'eventuale concessione del contributo è effettuata sempre nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato sopra elencate.

3. I contributi sono concessi in base alla spesa ammessa determinata sulla base di quanto indicate nel preventivo presentato in sede di presentazione della domanda, ai sensi del Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel preventivo presentato in sede di presentazione della domanda, la spesa ammessa rilevante ai fini della concessione del contributo.

5. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.

6. Il termine fissato ai sensi del comma 4 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

7. Nel caso in cui, entro il 31/12/2025 si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.

8. I contributi ai soggetti pubblici sono concessi previa comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del contributo.

9. I contributi concessi sono erogati a favore dei soggetti pubblici previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e subordinatamente alla trasmissione al Servizio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.

10. I contributi concessi sono erogati a favore dei soggetti privati, previa trasmissione al Servizio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato nonché della documentazione comprovante l'inizio dei lavori, per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare; la somma rimanente è erogata all'esito dell'approvazione del rendiconto.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

1. Con il decreto di concessione il Servizio fissa i termini di inizio e fine lavori, in coerenza con quanto indicato dal beneficiario nel cronoprogramma prodotto in sede di presentazione della domanda di contributo, ovvero prende atto della data di inizio dei lavori nella ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.

4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.

5. Il beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a contributo, non può apportare all'intervento descritto in sede di presentazione della domanda di contributo modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura ovvero realizzare interventi diversi da quelli ivi descritti.

6. Nel caso in cui intenda apportare modifiche all'intervento, il beneficiario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'intervento modificato.

7. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

8. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al comma 7, dalla ricezione della documentazione integrativa.

9. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'intervento deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di contributo, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo.

10. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora si intendano realizzare o si realizzino interventi diversi da quelli indicati in domanda.

11. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6 risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso.

12. Nell'ipotesi di cui ai commi 10 e 11 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del contributo.

13. Tutti gli interventi su beni per i quali sia stato espressamente riconosciuto l'interesse culturale devono essere autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 ed eseguiti da operatori in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale, ai sensi degli articoli 9 bis e 29 del Decreto Legislativo n. 42/2004 medesimo.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, gli enti pubblici beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:

- a) una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

2. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti privati beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:

- a) copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- b) copia della documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della documentazione di spesa di cui alla lettera a).

3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando non sono stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione degli interventi medesimi.

4. Nelle fatture relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP dell'intervento; le fatture prive di tale indicazione non sono ammissibili ai fini della rendicontazione.

5. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP dell'intervento e una indicazione da cui si evinca che le spese ivi contenute sono relative a interventi assistiti, anche solo parzialmente, da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi del presente bando.

6. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, indicate nel preventivo presentato in sede di presentazione della domanda per un importo non superiore al 20 per cento di quanto originariamente indicato nel preventivo stesso; le compensazioni tra voci di spesa in percentuale superiore al 20 per cento non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa per la parte eccedente la predetta percentuale.

7. In sede di rendicontazione non sono ammissibili voci di spesa che pur avendo i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, non sono state indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

Articolo 19 presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione di cui all'articolo 18.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore all'importo della spesa ammessa.

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 3, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 24, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso e ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.

5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:

a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata e non assistita da altri contributi sia superiore rispetto alla spesa ammessa, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) per la realizzazione degli interventi sono stati ottenuti ulteriori contributi, finanziamenti o sovvenzioni:

1) nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, l'ammontare del contributo viene definitivamente determinato in misura pari al 90 per cento della differenza tra la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata e non assistita da altri contributi e gli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti, entro il limite massimo del contributo concesso. Qualora il contributo sia stato concesso come aiuto di Stato, sono fatti salvi in ogni caso i limiti massimi di importo o di intensità applicabili sulla base della normativa europea pertinente; pertanto, il contributo erogabile potrà essere ulteriormente rideterminato per garantire il rispetto dei predetti limiti. È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettere m) ed n);

2) nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato, l'ammontare del contributo viene definitivamente determinato in misura pari al 70 per cento della differenza tra la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata e non assistita da altri contributi e gli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti, entro il limite massimo del contributo concesso. Qualora il contributo sia stato concesso come aiuto di Stato, sono fatti salvi in ogni caso i limiti massimi di importo o di intensità applicabili sulla base della normativa europea pertinente, pertanto il contributo erogabile potrà essere ulteriormente rideterminato per garantire il rispetto dei predetti limiti. È in ogni caso e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettere m) ed n);

c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto alla spesa ammessa, il contributo è rideterminato:

1) nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, in misura pari al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi finanziamenti o

sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettere m) ed n);

2) nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato, in misura pari al 70 per cento della spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi finanziamenti o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettere m) ed n);

6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per i medesimi interventi, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
c) comunicare entro 7 giorni dal loro verificarsi eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di contributo;

d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;

e) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1;

f) rispettare i termini per l'inizio e la fine dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati dal Servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;

g) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5;

h) mantenere la proprietà la gestione o la disponibilità dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando se enti pubblici ovvero mantenere la proprietà dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando se soggetti privati per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

i) mantenere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 20/2015, il vincolo di destinazione dell'immobile nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo;

l) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 23;

m) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 24.

n) garantire l'apertura al pubblico del bene che beneficia dei contributi di cui al presente Bando per almeno 30 giornate all'anno per la durata del vincolo di destinazione.

Articolo 22 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili su cui vengono realizzati gli interventi a sostegno dei quali sono concessi i contributi di cui al presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del decreto di concessione del contributo e l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 23 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 24 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2;
- d) mancata trasmissione, entro i termini fissati o prorogati dal Servizio, dell'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato giusta disposto di cui all'articolo 16, commi 8 e 9;
- e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
- f) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
- g) accertamento, in data successiva a quella di concessione del contributo, della perdita da parte del beneficiario avente natura di ente pubblico della proprietà della gestione o della disponibilità dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando ovvero perdita da parte del beneficiario avente natura di soggetto privato della proprietà dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando oppure del cambio di destinazione dell'immobile medesimo;
- h) mancata presentazione del rendiconto entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2;
- i) mancata presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
- l) mancata regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a titolo di rendiconto ove necessaria ai fini dell'approvazione del rendiconto, ai sensi dell'articolo 20, comma 3;
- m) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;
- n) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
- o) accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22.

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Capo X - Disposizioni finali**Articolo 25** rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge regionale 7/2000, della legge regionale 19/2009 e della legge regionale 14/2002.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: ANZIL
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente applicando le sottoportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula